



202/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Como - Giudice del Lavoro
Dottor Beniamino Fagnoli

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data
26.5.2003

DA

elettivamente domiciliato in Como - Via
Mugiasca, 3 presso lo studio dell'Avv. Cesare Piovan che
unitamente all'Avv. Paolo Borsani lo rappresenta e difende in giudizio
giusta delega a margine.

RICORRENTE

CONTRO

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente e L.R., pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Trifirò giusta
procura speciale alle liti per atto 30 marzo 2001 n. rep. 26287, l'Avv.
Salvatore Trifirò, a sua volta, in virtù della suddetta procura, estende
il mandato all'Avv. Alberto Lovisetti, con studio in Como - Via J.
Rezia, 14 presso il quale elegge domicilio affinché il medesimo
anche disgiuntamente rappresenti la società nel presente giudizio -
giusta delega a margine.

RESISTENTE

N. 202/2003 Sent.

N. 248/031 R.G.

N. _____ Cron.

Oggetto:

Deposito sentenza in

16/07/03

Fatto avviso il

23/07/03

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B3
Maria Daniela GHERGHIA

OGGETTO: Controversia di lavoro

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 14.7.2003

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: "dichiararsi nullo il licenziamento intimato al
in data 10.7.2002 per violazione dell'art. 7 L. 300/70;

in via subordinata, dichiararsi illegittimo in quanto privo di giusta
causa o giustificato motivo e, per l'effetto, annullarsi il licenziamento
intimato al in data 10.7.2002;

in ogni caso ordinarsi la reintegrazione del ricorrente nel posto di
lavoro e condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni
subiti mediante corresponsione di una indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione (in ogni caso non inferiore a 5 mensilità)
oltre versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal
~~momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.~~

Spese ed onorari rifulsi".

Per il resistente: " rigettare il ricorso avversario in quanto
infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio".

FATTO

Con ricorso, depositato in data 26.5.2003,
impiegato postale polivalente di , lamentava di essere
stato illegittimamente licenziato in tronco in data 10.7.2002.
Affermava che il biasimo rivoltogli per l'omessa distribuzione della
corrispondenza dal 22 al 27 aprile, era sostanzialmente infondato.
L'accumulo di una certa quantità di posta, era dovuta a circostanze
coincidenti: la festa del 25 aprile 2002, l'infortunio *in itinere* subito il

del 26 aprile, la malattia del 27 aprile, la scarsa esperienza nell'ufficio di

In rito, eccepiva la mancata affissione del codice disciplinare. Instava per l'annullamento del licenziamento e chiedeva la reintegra ed il risarcimento del danno.

Si costituiva Poste Italiane Spa e contestava le domande.

assegnato nell'aprile 2002 all'ufficio postale di dopo un periodo di tirocinio, nel febbraio 2002 aveva creato disfunzione operativa sebbene assistito dall'impiegata

Aveva fatto accumulare una grande quantità di corrispondenza, 3 Kg. di lettere e 35 Kg. di stampe. Ciò aveva determinato la doglianza scritta del Sindaco di per manifestazioni civiche del 26 -27 -28 aprile. Da qui, la giusta causa del ricorso. Instava per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 14.7.2003, espletata l'istruttoria dibattimentale, i difensori concludevano come da verbale in atti.

MOTIVAZIONE

1 – La vicenda

La dinamica dei fatti è sostanzialmente incontestata. Il giovane nel febbraio 2002, era stato assegnato provvisoriamente per diversi giorni all'ufficio postale di Si sapeva, che avrebbe dovuto sostituire come impiegato polivalente – unico, dal 22 in poi, l'impiegata in ferie

Il postino, assegnato a l il 15 aprile, era stato affiancato da fino al 20 aprile.

Invece, nella settimana 22 - 27 aprile, aveva operato da solo, nell'ufficio di . Tra le sue mansioni, vi era quella della distribuzione della corrispondenza arrivata.

Una protesta del sindaco di quel Comune, relativamente ad inviti comunali non pervenuti, aveva determinato un'ispezione nell'ufficio postale. Era stato accertato che gran parte della posta arrivata non era stata distribuita da nella settimana 22 - 27. La quantità accumulata era notevole, talchè ne era sortito un procedimento disciplinare, terminato, poi, con il licenziamento in tronco.

Orbene, secondo l'obiettivo racconto di , C aveva omesso di compiere il proprio lavoro. Essa, aveva chiaramente relazionato per iscritto la propria direttrice, circa l'inettitudine del ricorrente. subito dopo i fatti, aveva riferito per *tabulas* alla direzione: " *Poste Italiane Spa – Servizio sportelli – c.a Sig.ra 22100 – Como*

Come da scritto consegnato in data 29.4.02 al Sig.ri. e. u. s. s. u. ribadisce che nell'ufficio erano giacenti kg. 35 circa di stampe e circa kg. 9 di lettere. Si fa presente che il sostituto sig. , aveva già preso visione per venti giorni del territorio e dell'ufficio ed aveva a sua disposizione per il giro una cartina dettagliata del paese" (doc. 1 mem.).

Inoltre, è emerso che il Sindaco di si era doluto dell'omesso arrivo degli inviti per la festa della Liberazione del 25 aprile. Questa, era la ricorrenza che stava a cuore al primo cittadino. A questa manifestazione egli voleva che in molti fossero stati presenti. Alcuni non lo furono, in quanto, gli inviti affrancati e spediti dal Municipio, non erano stati recapitati dal postino . Per queste due carenze, il ricorrente era biasimevole.

L'infortunio *in itinere* del 26, in nessun modo lo scriminava, giacchè quel giorno aveva lavorato tutte le 6 ore previste dall'orario.

Neanche la malattia del 27 lo avrebbe giustificato perchè la quantità di corrispondenza non distribuita era effettivamente enorme 9 kg. di buste e 35 kg. di stampe.

Sul punto, la titolare dell'ufficio, l'esperta impiegata, I sui doveri di ha riferito: " Il dipendente polivalente deve dividere il suo orario di lavoro, metà per i servizi burocratici e metà per la distribuzione. non era nella media. Può capitare che in alcune giornate occorrono più di tre ore per i servizi interni, ma in genere, entro le 11,30 si può chiudere; lo lavoro da quindici anni" (pag. 6 v.u.).

Inoltre, la teste i ha precisato quali carenze aveva constatato nella condotta professionale di C: "La posta non distribuita non era l'afflusso di un giorno e poi, non era stata consegnata posta importante come i quotidiani e la posta prioritaria, dal 13.4 al 13.4 in ferie dal 13.4 e dal 13 al 26 aprile, mi sostitui C come polivalente unico... Il giorno 25.4 c'era un concerto e gli inviti non sono stati recapitati in tempo utile" (pag. 6 v.u.).

Infine, ha riferito come avesse agevolato il giovane collega prima di andare in ferie: " Sabato 20/4 erano giunte le buste degli inviti e le ho messe in ordine per la distribuzione, dicendogli che la settimana successiva non avrei potuto aiutarlo, ma mi avrebbe potuto chiamare per eventuali problemi. Se C non fosse stato in grado di recapitare tempestivamente gli inviti, avrebbe potuto chiamarmi" (pag. 7 v.u.).

Infatti, la teste ha narrato quali erano le condizioni dell'ufficio una volta rientrata in servizio: "Sono rientrata in servizio il 29.4. Io, il giorno 29, ho ritrovato la posta del 22, 23, 24 e 26 non distribuita. La

distribuzione non è stata fatta per tutta la settimana perché io il 29 e 30 ho dovuto impiegare 4 ore di straordinario per smaltire la giacenza della settimana precedente" (pag. 7 - 8 v.u.).

Si trattava, quindi, da una situazione disastrosa, cagionata dall'inerzia e dalla neghittosità di

In conclusione, se il procedimento disciplinare fosse stato correttamente condotto, il licenziamento per "giusta causa" o per "giustificato motivo soggettivo", avrebbe dovuto essere ritenuto valido.

E' risultato, poi, che il codice disciplinare era esposto nell'ufficio postale di

2 – Realtà reale e legale

La realtà reale, descritta nel paragrafo precedente, tuttavia, ha riprodotto in uno specchio deformante la realtà legale; la quale, è l'unica, che deve guidare l'azione del giudice: *justa alligata et probata iudex iudicare debet.*

La realtà legale, unico faro del giudice e indefettibile garanzia della collettività, è espressa dalla contestazione dell'addebito, rivolto dal Direttore di Filiale Maria Carla Brunori il 6.6.2002. Ecco l'accusa:

" Oggetto: contestazioni disciplinari –

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970 n. 3000 e del combinato disposto di cui agli artt. 51,52 e 54 del CCNL 11.01.01, le contestiamo quanto segue:

il giorno 29 aprile 2002, in seguito a reclamo del Comune, sono stati effettuati appositi accertamenti presso l'ufficio postale di , ove lei era applicato in qualità di operatore polivalente, a conclusione dei quali sono stati rinvenuti giacenti kg. 3 di lettere e prioritario e kg. 35 di stampe, tra i quali vi erano tutti i 150 invii diretti a cittadini di postalizzati in data 22.4.2002 dal Comune e

contenenti comunicazioni relative a manifestazioni culturali programmate per i giorni 27 e 28 aprile e 1° maggio 2002.

Il mancato recapito di tali oggetti postali ha vanificato l'organizzazione delle manifestazioni programmate dal Comune. Il suo comportamento è da ritenere ancor più grave atteso che lei era stato idoneamente formato con specifici corsi per operatore polivalente ed era stato inoltre affiancato in addestramento alla Responsabile dell'ufficio stesso" (doc. 2 ric.).

Le accuse riportate sono prodromiche al licenziamento in tronco.

Il principio della immutabilità della contestazione degli addebiti rende intangibile per le parti e per il giudice la lettera scritta della direttrice Brunori il 6.6.2002. L'accusa rivolta da PI per il tramite della sua direttrice a è l'accumulo di 3 kg. di posta. Non già di 9 kg.

Ora, l'accumulo di 3 kg. di buste per l'ufficio postale di è un fatto fisiologico. Non patologico. Lo afferma Bianchi: "Ogni giorno, in genere, arrivano circa kg. 2,5 - 3 di lettere e kg. 18 di stampe" (pag. 6 v.u.).

È evidente, quindi, che secondo l'accusa di Brunori, C non ha commesso alcunché di deplorabile. Tre kg. di lettere è l'afflusso ordinario quotidiano, per l'ufficio di . Se aveva fatto accumulare 3 kg. di buste, tenuto conto, anche della malattia di sabato 27 aprile, nessun addebito poteva muoversi all'attore. La realtà reale, però, è di ben diverso tenore. L'accumulo era patologico: 9 kg.; ma di ciò non ha potuto difendersi, giacché la contestazione degli addebiti, genetica della realtà legale, indicava un ammasso postale di 3 kg.

In secondo luogo, la contestazione non fa alcun riferimento agli inviti mancati del 25 aprile; ma cita manifestazioni del 27 e del 28

aprile che non avevano sollevato le doglianze del Sindaco; il quale, si era lamentato per la celebrazione del 25 aprile.

Valutato sui 3 kg. di posta e sulle manifestazioni del 27 e 28 aprile, il ricorrete deve essere assolto.

Ne consegue che il licenziamento intimato va revocato e deve essere reintegrato.

Alla reintegrazione segue l'obbligo del risarcimento ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, nella misura corrente al periodo di tempo tra il licenziamento illegittimo e l'odierna udienza: undici mesi.

Alla soccombenza segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali di controparte, liquidate in €. 1.000 più Iva più addizionale.

P.Q.M.

~~Rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione;~~
~~si dichiara il licenziamento intimato da Poste Italiane a~~

illegittimo e, per l'effetto, lo annulla.

Ordina l'immediata reintegrazione di _____ da parte di Spa Poste Italiane e condanna la soccombente al risarcimento del danno, pari a undici mensilità della paga globale di fatto

Condanna al Poste Italiane Spa pagamento delle spese processuali di controparte, liquidate in €. 1.000 più Iva più addizionale.

Como, 14.7.2003

IL GIUDICE
Dr. Beniamino Fagnoli
Beniamino Fagnoli

IL CANCELLIERE



DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23/07/2003

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3
Maria Daniela C. LECCHIA
